

LID legge d'iniziativa delegata per l'istituzione della
RTL - RETE TERRITORIALE DEL LAVORO

produzioni giuridiche
del laboratorio d'iniziativa politica
dell'associazione di promozione sociale
officina667

EDIZIONE IN PDF GRATIS ON LINE

Un lontano pomeriggio di sole siciliano, nella memoria indistintamente estivo o invernale. E la voglia di ascoltare i racconti di terre lontane offerti da uno sconosciuto compagno, lungo i viali di luce cangiante della villa del '75. Ozio propizio al voluttuoso divagare del pensiero, che del dialogo attinge inattesa linfa, subito convogliata nello scrigno di una memoria scaltra. Appena pochi metri di sciara dai sentieri percorsi da Caronda, Stesicoro e Gorgia, sotto il cui sguardo severo, impietrito nei simulacri a loro dediti fra le fiorite aiule, scorreva fluente il racconto.

-Minkia, 'mpari, a Gimmania: ci jii a Gimmania, je ki-jè komu kà? Ka po' mòriri! Yu u saccju, ka ci jii. Ci stesi cinq'anni, je awora -si-vviru a-kkussi ci-wo-tonnu ri kussa-.


Era partito senza alcun punto di riferimento, senza la conoscenza della lingua, e senza neanche un mestiere. Degli altri che lo avevano preceduto conosceva solo i racconti di un eldorado di cui era nota appena la vaga ubicazione, e ciò bastava. Ma giunto nella città di Düsseldorf, o forse Colonia, o Francoforte -che importa?- s'antisi pessu. Erano bastate poche ore di inutile vagare a convincerlo della sconfitta, e meditando sul suo azzardato ottimismo riposava sciatto sulla panchina d'una piazza. E vi rimase un po', mentre la città lo avvolgeva indifferente nel febbrile lavoro del mattino.

Quando ecco una pattuglia di poliziotti gli si accosta, e con affettato imperio esige contezza del suo esser lì. Cosa resa ancor più spaventosa dall'idioma ignoto, ma dal significato chiaro come quello tante volte udito dalle ss nei film di guerra. *-Minkia, m'antisi pigghjatu ri turki, ci-arristaj sikku!-*. Insoddisfatti delle giustificazioni addotte, e incapaci d'intenderne il vano gesticolio, immediatamente i gendarmi lo traducono al comando di polizia. *-Rissi: ka-semu! Sant'Ajta, s'à komu mi finisci...-* Appena giuntovi un funzionario se ne prese carico, disponendo per lui chissà cosa, prontamente eseguito da un solerte subalterno che dopo un po' tornava con un foglietto in mano. Glielo porgono dicendo: *-Domani mattina alle sette in punto si presenti a questo indirizzo-*. Era l'indirizzo di una fabbrica di elettrodomestici. Assunto all'istante, vi lavorò per anni, fino a quando l'incoscienza della giovane età non incedette alla senile nostalgia di patria. *-Minkia, appoi dici picchi a Gimmania jè a Gimmania. Ka ddha i cosi funzionanu, no kom'a kkà!-*.

Colsi allora la percezione che non fosse poi così difficile conquistare la felicità civile del lavoro, se solo tale conquista fosse gentilmente offerta. E poco importa se con le maniere spicce di due impettiti gendarmi!

LID legge d'iniziativa delegata
"RTL rete territoriale del lavoro":
allegato on line di officina667.net
periodico di in-formazione politica,
culturale, storica, satirica, sportiva,
ricreativa...
reg. tribunale di catania n° 30/2009
proprietà: placido altimari;
editore: officina667 aps;
direttore responsabile: salvo musumeci;
direttore editoriale: placido altimari;
stampa tradizionale: TM di venera
mangano (santa venerina – ct);
provider edizione on-line: aruba spa
upload luglio 2011

delle pubblicazioni e dei contenuti
© officina667.net è concessa licenza
d'uso, permesso di citazione, e facoltà di
riproduzione e diffusione per fini non
commerciali. Per ogni altra utilizzazione è
necessario inoltrare richiesta all'editore. I
contenuti non originali (foto o altro...),
prelevati da internet, si suppongono di
pubblico dominio.



indice		
testo	pag	3
relazione	pag	21

LID legge d'iniziativa delegata per l'istituzione della
RTL - RETE TERRITORIALE DEL LAVORO

nell'esercizio della sua funzione di laboratorio politico di promozione sociale, per la dignità che procede dall'essere uomini e cittadini, in forza della responsabilità che tale dignità comporta, e per le opportunità che la partecipazione democratica concede, si appella:

*al presidente della Regione siciliana
al presidente dell'Assemblea regionale siciliana
ai signori deputati membri dell'Assemblea regionale siciliana*

affinché accolgano, recepiscano, e assumano in forza del loro mandato, il presente disegno di legge d'iniziativa delegata perché venga fatto proprio, presentato e promosso negli ambiti di loro competenza e nei tempi urgentemente opportuni

testo	riferimenti
nel quadro delle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale (art.1)	DL 276/2003 art.1 c3: 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
e alle amministrazioni comunali (art. 6 c2) dal Decreto lgs 276/2003;	DL 276/2003 art.6 c2: 2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
per la loro attuazione e per il loro collegamento ai criteri di solidarietà sociale;	DL 181/2000 Art 4 bis c3 Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a

sano escludere il cittadino dal mercato del lavoro;	
per i compiti e le prerogative assegnate alle Regioni e agli Enti locali territoriali dal DL 286/1998, art. 21 comma 7,	<p>Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286: art. 21 comma 7: Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.</p>
e dai comma 4bis e 4ter come introdotti dall'art. 17 lett. c) DL 189/2002;	<p>Legge 189/2002 art.17</p> <p>comma 4-<i>bis</i>: Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.</p> <p>comma 4-<i>ter</i>: Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».</p>
in armonia con i principi e gli scopi dell'Unione Europea,	<p>trattato UE versione consolidata (2008/C 115/01) [trattato CEE -Roma 1957 art. 3 c3 (ex articolo 2 del TUE):</p> <p>L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. / L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. / Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.</p>
per la loro applicazione nelle legislazioni dei suoi stati membri,	<p>trattato UE versione consolidata (97/C 340/02) [trattato di Amsterdam 1997 art. 2 c1 (ex articolo 2 del TUE):</p> <p>L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità dalle disposizioni del presente trattato,</p>
si stabilisce:	

<p>TITOLO I° dell'introduzione</p>	
<p>1. 1 al fine di raccordare le risorse umane e professionali con le dinamiche della produzione è istituita la RETE TERRITORIALE DEL LAVORO (RTL) strutturata sulla sinergia del Registro del lavoro e degli Uffici del lavoro;</p>	
<p>TITOLO II° del Registro del lavoro</p>	
<p>2. 1 è istituito un "Registro del lavoro" (da qui detto "Registro") presso ogni Comune della Regione, tenuto dai competenti uffici anagrafici, simmetrico e simultaneo al "Registro di popolazione". In esso di ogni residente sono trascritti i recapiti telematici (sms, e-mail, ed eccezionalmente quello postale), i titoli di studio, quelli professionali, le esperienze lavorative pregresse ed attuali, siano esse dipendenti o autonome, da cui è ricavata l'attribuzione della serie di codici corrispondenti alle precipue qualifiche, così da consentire l'automatica individuazione dei soggetti per competenza titolari dell'offerta di lavoro. È ammessa e debitamente annotata a margine la "discriminazione" all'impiego presso imprese per qualsiasi motivo non gradite al lavoratore;</p>	
<p>2 l'Ufficiale di anagrafe perviene alle informazioni soggette a trascrizione per trasmissione dell'Ufficio del lavoro, degli istituti formativi rilascianti diplomi, attestati o abilitazioni, ovvero tramite diretta e autentica dichiarazione del cittadino iscritto. È altresì autorizzato ad accedere alla banca dati degli Istituti di previdenza sociale (INPS e assimilabili), delle associazioni professionali (ordini e collegi), e delle Camere di Commercio; detti enti sono tenuti a predisporre tale accessibilità;</p>	
<p>3 per ogni cittadino residente dovrà corrispondere uno stato occupazionale ed attitudinale. Nel riscontro dell'assenza di queste informazioni, l'Ufficiale provvede a convocare il cittadino invitandolo a comporre la propria posizione; ovvero provvede a dedurla in base agli esiti dell'istruttoria col conforto della testimonianza autografa di un pubblico ufficiale del corpo di polizia municipale. In tal caso nel Registro verrà annotata l'origine "deduttoria". È fatto salvo al cittadino di produrre in qualsiasi momento le informazioni, sia in senso aggiuntivo che in quello correttivo;</p>	
<p>4 il Registro è atto a recepire "iscrizioni elettive" di cittadini italiani, italiani non-residenti, regnicoli, ed europei (UE) non residenti nel Comune, ma che abbiano intenzione di eleggerlo a sede della propria attività lavorativa. L'istanza di iscrizione, promossa dagli interessati, va presentata al Registro del proprio Comune di residenza, specificando i Registri presso cui si desidera l'iscrizione, nel numero massimo di tre Registri. Il Registro recepite provvederà alla contestuale trasmissione d'ufficio dei dati e delle caratteristiche in suo possesso al Registro di "elezione". In mancanza di un Registro nel proprio Comune di residenza, l'istanza verrà inoltrata dall'interessato direttamente al Registro di "elezione", corredata dai dati di cui al comma 1, e informata</p>	

<p>degli altri Registri analogamente recettori;</p>	
<p>3. 1 in una speciale sezione “familiare” del Registro è ricomposta la situazione lavorativa di ogni nucleo familiare , individuato secondo il principio anagrafico della coabitazione (matrimoniale, associativa, comunitaria) e con specifico riferimento al “foglio di famiglia”. Ai nuclei con cittadinanza italiana o a questa assimilata o assimilabile (cittadini dell'Unione europea, profughi politici, etc.), ove sia verificata la non occupazione- ovvero la non percezione di reddito previdenziale- di almeno un membro del nucleo (ovvero di un membro per ogni “multiplo” di tre componenti), o verosimilmente la percezione di un reddito idoneo al suo sostentamento, ai componenti è riconosciuta la “priorità di sussistenza” nell'attribuzione del collocamento al lavoro;</p>	
<p>2 tale riconoscimento attiva i competenti servizi sociali alla tempestiva assegnazione di un sussidio mensile di valore equivalente al 80% del salario minimo riconosciuto dai Contratti collettivi della categoria del Commercio (già assunti a parametro per il contributo minimale INPS; e valore percentuale tratti per analogia al trattamento di cassa integrazione) per ogni nucleo familiare, ovvero per ogni “multiplo” inoccupato dei suoi componenti. Di tali importi, immediatamente anticipati dal Comune e erogati fino all'assunzione “prioritaria” di un membro “multiplo” della famiglia beneficiaria, si fa carico totale la Regione, traendole dal proprio pertinente gettito, ovvero da risorse statali o comunitarie eventualmente richiedibili (art. 14 lett. m) Statuto siciliano); titolari del mandato di pagamento sono i singoli componenti del nucleo familiare per la percentuale loro afferente; è data facoltà di richiedere l'accorpamento delle quote ad un unico nominativo beneficiario, anche a mezzo accredito in c/c; tale facoltà è in qualunque momento revocabile su istanza anche di un solo beneficiario;</p>	<p>statuto della Regione Siciliana: art. 14 lett. m) L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: (...) m) pubblica beneficenza ed opere pie;</p>
<p>3 Dove ragioni fisiche, psichiche, o semplicemente comportamentali impedissero il normale svolgimento delle mansioni affidate al “lavoratore prioritario” sì da comprometterne l'impiego subordinato, e verificata analogia incapacità -uno alla volta- di tutti i membri del nucleo familiare, in assenza di altre efficaci forme di previdenza sociale, e a deterrenza di abusi e simulazioni, è disposta la riduzione dell'importo del sussidio mensile familiare ai suoi due terzi;</p>	
<p>4 A corredo della “priorità di sussistenza” è facoltà del Comune provvedere alla assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai nuclei familiari che ne abbiano necessità. Tale facoltà diviene tempestivo obbligo in tutti i casi di acclarata necessità e urgenza. Qualsiasi altra disponibilità di spesa è in subordine a questo obbligo;</p>	
<p>5 sono esclusi dai benefici della “priorità di sussistenza” gli iscritti “elettivi” di cui all'art. 1 c5, in quanto già fruitori nel Comune di loro residenza, ovvero in quanto</p>	

tecnicamente impossibile il sincronismo con i "fogli di famiglia" pertinenti al Registro di popolazione e legati alla residenza ufficiale.

4. 1 in un'altra speciale sezione "immigrazione" del Registro, nello spirito della Legge 30 dicembre 1986 n. 943 Art. 5 c1 lett. b), al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori e permettere una solidale accoglienza anche in presenza di esubero di offerta autoctona, su istanza degli interessati, trovano iscrizione i cittadini extracomunitari o apolidi, ovunque residenti e di qualsiasi nazionalità, per il concorso alla assegnazione dei posti di lavoro resi disponibili per l'insufficiente offerta autoctona, comunque garantendo una "riserva decimale" (riservando una assunzione migratoria per ogni dieci assunzioni normali); tale eventuale riserva, senza pregiudizio della libertà d'impresa e della sua gestione, è applicata in virtù della delega afferente il servizio di cui all'art. 9; resta a carico dell'impresa che proceda ad assunzione diretta, ovvero assistita da abilitate Agenzie del lavoro private, la richiesta del nulla osta previsto all'art. 22 c2 lett. a) DI 286/1998 come sostituito dall'art. 18 L 189/2002;

[legge 943/1986](#) Art. 5 c1 lett. b.c.d)

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

[legge 943/1986](#) Art. 9 c4

Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'art. 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

[DL 286/1998](#) art.22 c2

come sostituito dall'art.18 [legge 189/2002](#)

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

2 la sezione "immigrazione" è altresì riferimento statistico e dispositivo tecnico per l'attuazione delle norme statali concernente i flussi di immigrazione. In questo senso è sollecitata la corrispondenza del Ministero per gli affari esteri -nella sede dei suoi Organi consolari- per l'informazione, la formazione e la ricezione delle istanze d'iscrizione e la loro relativa trasmissione ai Registri, ad integrazione di quanto già predisposto dall'art. 21 DL 286/1998, e prescindendo dall' "ordine di presentazio-

[DL 286/1998](#) art.21

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione

ne” previsto dall'art. 32 c1 DPR 394/1999 perché non afferente alle esigenze della domanda servita. È inoltre espediente per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini e dei loro datori di lavoro, offrendo ai primi l'occasione di una ufficiale registrazione presso il consolato del Paese di provenienza, e ai secondi l'opportunità di procedere ad una assunzione diretta;

dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltramento agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le strutture.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

[DPR 394/1999](#) art.32 c1

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

3 per assecondare le aspirazioni del lavoratore migrante, le istanze di iscrizione, corredate dai dati di cui all'art. 1 c1, sono producibili in più Registri del Lavoro del territorio nella misura massima di tre. Ogni istanza

<p>deve riportare l'elenco dei Registri a cui è stata già inoltrata; ogni ulteriore istanza suppone la speculare revoca dell'iscrizione presso uno dei Registri dove è già avvenuta; in tal caso il Registro recipiente trasmette l'ordine di revoca al Registro scartato. Per ogni revoca e per ogni variazione (domicilio, qualifica, assunzione, licenziamento etc.) ovunque verificata si procede a simultanea trascrizione d'ufficio in tutti i Registri dove il lavoratore è iscritto;</p>	
<p>4 ove lo stato di occupazione presenti presupposti di continuità e stabilità per un periodo superiore a due anni -come disposto dall'art.5 c2 Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e altresì recependo per analogia il riferimento temporale per l'accesso al concorso agli alloggi di edilizia popolare indicato all'art. 40 c6 legge 286/1998 come modificato dall'art. 27 lett d) legge 189/2002-, e se nel frattempo iscritto nel Registro di popolazione, il lavoratore migrante ha facoltà di optare per l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro. In tal caso la revoca è contestuale per tutte le sezioni "immigrazione" dove ha iscrizione;</p>	<p>legge 943/1986 Art. 5 c2 trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.</p> <p>legge 189/2002 Art. 27 lett. d) Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».</p>
<p>5 al verificarsi dell'assunzione l'Ufficio del lavoro provvede a trasmettere l'evento al Registro da cui ha attinto l'offerta. Provvede altresì alla regolarizzazione dello status secondo le vigenti normative di pubblica sicurezza, coordinandosi allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo giusta art. 22 DL 286/1998 come modificato dall'art. 18 del DL 189/2002;</p>	<p>DL 286/1998 art.22 c2 come sostituito dall'art.18 legge 189/2002</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p>
<p>5. 1 in un'altra speciale sezione "itineranti", in coerente conformità alle indicazioni dell'art. 22 c5 legge 40/1998, su istanza degli interessati -ad integrazione a quella di ufficio, ovvero ad integrazione o in alternativa a quella di elezione-, trovano iscrizione i cittadini disponibili al lavoro di tipo stagionale, caratterizzato da provvisorietà e/o ciclicità, quali le attività agricole di raccolta, o turistiche, o per grandi opere infrastrutturali. Detta istanza va presentata presso uno solo dei Registri in cui si è eventualmente iscritti.</p>	<p>legge 40/1998 art 22</p> <p>1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>2. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel ri-</p>

	<p>spetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.</p> <p>3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.</p> <p>4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.</p> <p>5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.</p> <p>6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.</p>
<p>2 A tali attività è assegnato specifico codice nel sistema di rilevamento, così da risultare ininfluenti le variabili inerenti la prossimità del domicilio al luogo di lavoro. Con tale “sezione” si intende anche offrire una occasione di integrazione e di reddito alle comunità nomadi, senza pregiudizio delle loro specifiche tradizioni;</p>	
<p>6. il Registro è strettamente riservato. Accessibile agli operatori degli Uffici del lavoro in Rete, e verificabile da preposti Ispettori, esso è coperto da segreto d'ufficio, la cui trasgressione è immediatamente deferita alle autorità giudiziarie.</p>	
<p>TITOLO III° dell'Ufficio del lavoro</p>	
<p>7. è istituito l'Ufficio del lavoro (da qui detto “ufficio”), coevo alla logistica degli Enti comunali o della loro libera consorzialità, e alle dirette dipendenze dell'Assessorato regionale competente, quale ambito d'incontro fra impresa, formazione e lavoro. Esso coordina la domanda di lavoro con il Registro del lavoro, individuando le competenze disponibili per attivarne il reclutamento, e tra-</p>	

<p>smettendovi le variazioni occorse; istruisce i competenti istituti scolastici e universitari a rispondere tempestivamente alle esigenze formative desiderate; incentiva e coadiuva la formazione e la gestione d'impresa; costruisce interazioni fra Enti formativi, finanziari ed amministrativi;</p>	
<p>8. dalla interattività fra gli uffici dislocati su tutto il territorio prende vita la RTL (Rete Territoriale del Lavoro), sistema di relazione internodale permanente e simultaneo che costituisce l'archivio della "domanda" espressa dalla reale necessità degli enti produttivi, e resa disponibile per mezzo di un "sistema aperto di codifica". Questo, traducendo ogni mansione lavorativa con uno specifico "numero di codice", definisce i titoli e le esperienze ad essa soddisfacenti, e circoscrivendo l'area di interpello secondo i criteri di pertinenza territoriale di prossimità applicati al ruolo richiesto, permette pervenire all'immediata individuazione dell' "offerta", attingendola dai data base dei Registri del lavoro territorialmente competenti come predisposto all'art. 2 c1;</p>	
<p>9. le imprese hanno l'obbligo di notificare all'Ufficio il personale assunto, nonché quello espulso;</p>	<p>DL 181/2000 Art 4 bis c5 5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: (...)</p>
<p>10. le imprese hanno facoltà di assumere il proprio personale tramite il gratuito servizio di reclutamento dell'Ufficio; possono altresì avvalersi del contestuale compimento degli obblighi di iscrizione (telematica) presso gli Istituti previdenziali e assicurativi prescritti dalla legislazione vigente, nonché all'assistenza per l'ottemperanza della corretta amministrazione degli obblighi sociali e fiscali.</p>	
<p>11. le imprese con più di quindici dipendenti che non procedano ad assunzioni afferenti la produzione artistica e intellettuale, ovvero che non espletino preliminare pubblico concorso, hanno l'obbligo di attenersi alla "priorità di sussistenza" di cui art. 2. A tal fine, ove intendano procedere ad assunzione diretta, ovvero assistita da abilitate Agenzie del lavoro private, devono richiedere all'Ufficio del lavoro competente per territorio certificazione attestante la condizione prioritaria del lavoratore assunto; ovvero "nulla osta" attestante l'assenza di priorità corrispondenti alle mansioni lavorative assolte;</p>	
<p>TITOLO IV° delle procedure</p>	
<p>12.1 l'impresa che necessiti manodopera, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 9, inoltra debita istanza circostanziata del codice/i di qualifica all'Ufficio del lavoro del Comune (o suo consorzio) dove si eserciterà la mansio-</p>	

<p>ne richiesta, ovvero -se non stanziale- in quello del proprio domicilio fiscale;</p>	
<p>13. 1 L'Ufficio recepite monitorizza immediatamente le disponibilità esistenti secondo pertinenza territoriale attribuita alla mansione -definiti in sede di strutturazione delle codifiche di cui all'art. 7-, fruendo dei Registri del lavoro competenti per area;</p>	
<p>2 Seleziona i profili professionali corrispondenti alle richieste pervenute, informando tutti i soggetti a questi pertinenti (prescindendo dallo stato occupazionale contingente) tramite il recapito telematico indicato (art. 1 c1). Solo eccezionalmente, per espressa e motivata volontà del cittadino, è ammesso il recapito postale; in tal caso però l'Ufficio non è responsabile per eventuali disguidi e ritardi del servizio di consegna. È altresì ammessa, per espresso disinteresse dichiarato per istanza sempre revocabile, la dispensa dalle comunicazioni. Fanno fede dell'invio degli sms e delle e-mail le relative tracce in memoria digitale. È diligenza del recettore la consultazione ed il mantenimento del recapito;</p>	
<p>3 l'informazione trasmessa dovrà contenere: l'Ente richiedente, la mansione proposta, durata contrattuale, tempi di lavoro e retribuzioni, data di collocazione nel posto di lavoro. Quest'ultima non può datarsi prima dei dieci giorni dall'invio dell'informazione; i cittadini interessati sono tenuti a dichiarare la propria disponibilità all'impiego nelle 24 ore dalla ricezione dell'informazione tramite risposta contestuale allo strumento di comunicazione utilizzato per l'informazione. È ammesso, per i soli ricettori di comunicazioni postali, il riscontro telefonico o diretto; in tal caso la disponibilità è accettata entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'informazione;</p>	
<p>4 Raccoltore la disponibilità -previa verifica della "priorità di sussistenza" di cui all'art. 2, e della "riserva decimale" di cui all'art. 3-, si individuano le candidature più eccellenti, espresse in graduatoria di merito. Per eccellenza è intesa la miglior rispondenza alle aspettative della domanda, prescindendo da qualsiasi altro parametro d'ordine sociale (anzianità di disoccupazione, carico di famiglia etc.). A parità di merito, ovvero in mancanza di ponderabile valutazione, la scelta si opererà per sorteggio, adottando tutte le garanzie dalla consuetudine all'uopo predisposte;</p>	
<p>5 dell'esito positivo dell'istruttoria deve essere data comunicazione conforme alle precedenti a tutti i candidati prescelti, in essa includendo la data ed il luogo di convocazione per la formale sottoscrizione del contratto di lavoro. È auspicabile -dove nulla osti- che la sottoscrizione avvenga presso la sede dell'Ufficio onde avvalersi della sua assistenza. I candidati prescelti sono tenuti a dichiarare l'accettazione all'impiego nelle 12 ore successive la ricezione dell'informazione tramite risposta contestuale allo strumento di comunicazione utilizzato.</p>	

In assenza di un riscontro, l'Ufficio provvede ad un contatto telefonico, ovvero -se inefficace- telegrafico. In quest'ultimo caso l'accettazione all'impiego deve dichiararsi tassativamente entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione. Dell'esito negativo dell'istruttoria deve comunque essere data comunicazione conforme alle precedenti a tutti coloro che hanno espresso la disponibilità all'impiego;

6 La rinuncia, dichiarata o supposta, comporta il subentro del candidato immediatamente successivo in graduatoria, per il quale è riproposto il procedimento di cui al precedente comma. La non giustificata e/o concordata assenza alla convocazione, ovvero la non sottoscrizione del contratto di lavoro, comporta il subentro del candidato immediatamente successivo in graduatoria, per il quale è riproposto il procedimento di cui al precedente comma;

7 l'accettazione dell'impiego è libera, così come la sottoscrizione del contratto di lavoro; anche il recesso da parte dell'offerente è libero, salvo che non sia condizionato da discriminazioni di carattere antropologico di cui alla legge Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, con ciò comportando tutte le implicazioni civili e penali intrinseche. L'assenza di tale condizionamento dovrà essere attestato dal responsabile del procedimento (ovvero dal dirigente dell'Ufficio), e comprovato dalla non assunzione di personale di eguale qualifica per i successivi sei mesi, fatta salva quella del lavoratore presumibilmente discriminato. L'Ufficio è responsabile della verifica, ed è tenuto a costituire d'ufficio l'eventuale procedimento per conto del lavoratore eventualmente discriminato ai sensi degli artt. 41 e 42 Legge 6 marzo 1998, n. 40, arrogandosi del ruolo di cui all'art. 5 del detto D Lgs 9 luglio 2003 n. 216, autorizzato ed efficace anche in assenza della prevista delega;

[Dlgs 216/2003 art.1](#)

Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

[Dlgs 216/2003 art.5](#)

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

[Legge 40/1998](#)

Art. 41 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. (...)

Art. 42 Azione civile contro la discriminazione: 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni

	<p>altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. (...)</p> <p>convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654)</p> <p>articolo 6: gli stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione</p>
<p>14. l'impresa che intenda formarsi o semplicemente sviluppare l'ampliamento della propria attività può fruire dell'assistenza dell'Ufficio per l'individuazione e l'attivazione delle procedure di finanziamento pubblico (e privato), delle procedure amministrative, delle competenze scientifiche eventualmente attinenti, della logistica, e della pianta organica. Ove incompetente l'Ufficio ricevente può dirottare l'utenza a più preparato Ufficio. Può inoltre concertare incontri con responsabili di Enti pubblici e privati, proporre percorsi formativi presso competenti Istituti pubblici, e -ove possibile- predisporre la logistica necessaria;</p>	
<p>15. La scuola, gli istituti professionali, l'Università possono di concerto con l'Ufficio predisporre percorsi formativi finalizzati alla creazione d'impresa, sia individuale che cooperativa;</p>	
<p>16. l'Ufficio, su richiesta vincolante dell'impresa, può richiedere a scuola, istituti professionali e l'Università la realizzazione di corsi "obiettivo" per la formazione di personale qualificato da inviare al richiedente, anche fruendo dell'alternanza di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Ove non sopportabili dalla normale gestione, le risorse finanziarie necessarie sono gestite dall'Ufficio, anticipate dal Comune, ed erogate dalla Regione, questa traendole dal proprio pertinente gettito, ovvero da risorse statali o comunitarie eventualmente richiedibili;</p>	<p>Dlgsi 77/2005 art.1</p> <p>1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.</p> <p>2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordi-</p>

	<p>nari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.</p>
TITOLO V° delle sinergie	
17. il Registro è a disposizione del Governo e degli Assessorati allo sviluppo economico e assimilabili, costituendo riferimento statistico e rappresentativo dei fenomeni economici dell'Ente amministrato, e pertanto orientamento per le politiche pubbliche.	
18. i dati raccolti dal Registro hanno valore probante in ambito tributario. È data facoltà all'Amministrazione tributaria di reperirli, confrontarli, verificarli;	
19. i dati raccolti dal Registro sono a disposizione dell'Autorità giudiziaria del Lavoro. La stessa Autorità è tenuta a informare il Registro dei provvedimenti che possono costituire ragione di trascrizione e/o di intervento (licenziamenti, riammissioni, provvedimenti etc.);	
20. è auspicato il futuro conferimento all'Ufficio degli oneri amministrativi e sociali impropriamente deferiti all'impresa, quali segnatamente la tenuta dei registri del lavoro (matricola, paga, infortuni...), e la gestione del sostituto d'imposta (calcolo e registrazione delle trattenute gravanti sulla retribuzione);	
21. è riconosciuto il diritto dei soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale nei termini conformi al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, di continuare la propria attività nel quadro della presente legge in qualità di "impresa", e pertanto soggette agli obblighi e facoltà di cui agli artt. 8, 9 e 10;	<p>DL 276/2003 art.4 c1 : <i>Agenzie per il lavoro</i></p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:</p> <p>a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;</p> <p>b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);</p> <p>c) agenzie di intermediazione;</p> <p>d) agenzie di ricerca e selezione del personale;</p> <p>e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.</p>
TITOLO VI° della disciplina	
22. le risorse logistiche per l'attuazione della legge sono tratte dagli Enti territoriali di pertinenza (Comuni, Province regionali, Regione), conferendovi gli impianti e l'organico all'uopo necessari avocate dalle risorse già esistenti. Ove non provvedessero nel tempo tassativo di un anno dalla promulgazione della legge si provvederà a commissariamento;	
23. i costi sostenuti per le comunicazioni inviate per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 13 sono a carico	

<p>dell'Assessorato regionale competente, avendo questi cura di stipulare la più conveniente fra le possibili convenzioni offerte dai gestori del mercato di telefonia;</p>	
<p>24. le Università siciliane provvederanno a fornire gratuitamente l'architettura software necessaria alla gestione dei data base dei "Registri del lavoro" (art. 2), del "sistema aperto di codifica" (art. 8), e del loro coordinamento con gli "Uffici del lavoro" (art. 7). Ove non provvedessero nel tempo tassativo di otto mesi dalla promulgazione della legge si provvederà all'acquisizione degli stessi da operatori privati previa pubblico appalto. Il costo derivato graverà interamente sugli Istituti pubblici inadempienti col concorso pecuniario dei funzionari responsabili della negligenza conclamata;</p>	
<p>25. i funzionari preposti rispondono disciplinarmente degli errori di trascrizione, e penalmente delle inesattezze procedurali di assegnazioni dei posti, nonché di tutte le eventuali azioni poste in atto per condizionarle;</p>	
<p>26. la vigilanza sulla corretta applicazione dei procedimenti è prodotta dal reciproco controllo degli Uffici in Rete, nonché da Ispettori ciclicamente incaricati dal Governo regionale;</p>	
<p>TITOLO VII° delle abrogazioni</p>	
<p>27. in quanto strumento attuativo delle medesime istanze perseguite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 istitutivo dei centri per l'impiego, questi vengono assorbiti dalla RTL ed integrati nel sistema internodale degli Uffici del lavoro. È altresì superata la ivi predisposta corrispondenza ai criteri territoriali della Provincia, rilevando nel Comune -e nella sua consorzialità- il parametro fisico più rispondente alle funzioni pretese.</p>	<p>Dlgs 469/1997 art.4. c1 lett e) e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";</p>
<p>28. benché perfettamente integrabile con le disposizioni vigenti, è auspicato l'adeguamento dei dispositivi riguardanti l'amministrazione del lavoro migrante:</p>	
<p>a) è suggerita, segnatamente al meccanico rilevamento delle "quote d'ingresso" quale computo consuntivo anziché preventivo, l'aggiunta di un comma 5 all'art. 2 bis del DL 286/1998, come inserito dal DL 189/2002, così espresso: "riferimento per i lavori del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, per la competenza afferente la Regione siciliana che lo ha adottato -e per quante lo adottassero-, è il Registro del lavoro quale esaustiva rilevazione del fabbisogno della domanda e della conseguente risposta dell'offerta migrante";</p>	<p>DL 286/1998 art.2 bis come sostituito dall'art.2 legge 189/2002</p>
<p>b) è suggerita la sostituzione dell'art. 22 c2 lettera c) DL 286/1998 come modificato dall'art. 18 del DL 189/2002 con il seguente periodo: "la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'accantonamento del salario differito di trattamento di fine rapporto (TFR) per la quota afferente le spese di ritorno del lavoratore straniero</p>	<p>DL 286/1998 art.22 c2 lett. c) come sostituito dall'art.18 legge 189/2002 c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; Legge 40/1998 art. 43 (Fondo nazionale per le politi-</p>

nel Paese di provenienza. In caso di rimpatrio, ove non si fosse pervenuto al necessario importo, per la manifesta necessità dell'interessato ovvero per insita procedura del provvedimento di coatta espulsione, la differenza mancante viene compensata attingendola dal "fondo" di cui all'art. 43 legge n° 40/1998, sostitutivo di quello già operativo presso l'INPS per effetto dell'art.13 Legge 943/1986". Conseguente a tale disposizione è la soppressione della lett. b) del c1 dell'art. 5 bis DL 286/1998 come introdotto dall'art. 6 DL 189/2002;

che migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[legge 943/1986](#) art.13 (disposizione soppressa)

1 è istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2 il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi

	<p>dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.</p> <p>3 al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma secondo può essere modificata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'inps, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.</p> <p>DL 286/1998 art.5 bis lettera b) come introdotto dall'art. 6 legge 189/2002</p> <p>1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: ...</p> <p>b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.</p>
<p>c) è suggerita la soppressione della lettera b) del comma 2 dell'art. 22 DL 286/1998 come modificato dall'art. 18 del DL 189/2002; della lettera a) dell'art. 5 bis DL 286/1998 come introdotto dall'art. 6 DL 189/2002, in quanto lesivi del principio di inviolabilità del domicilio (art. 14 Costituzione), e del mantenimento dell'identità culturale (art.1 L 943/1986). O altrimenti pregiudizio per l'impegno non evaso dalla Pubblica amministrazione per gli stessi cittadini italiani, altrimenti costretta a garantire quanto da altri preteso.</p>	<p>DL 286/1998 art.22 c2 come sostituito dall'art.18 legge 189/2002</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: ..</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>DL 286/1998 art.22 c2 lett. c) come sostituito dall'art.18 legge 189/2002</p> <p>a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>costituzione della repubblica art. 14</p> <p>Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p> <p>legge 943/1986 art.1</p> <p>1. la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. la repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.</p>
<p>d) è suggerita, nell'ambito dei regolamenti e delle finalità didattiche del Ministero competente, la normazione di percorsi didattico-formativi per i lavoratori itineranti e per i loro familiari, che ammettendo il possibile e si-</p>	

<p>stematico trasferimento tra istituti dello stesso corso, consentano loro il conseguimento degli obiettivi culturali prefissi.</p>	
<p>TITOLO VIII° delle pregiudiziali</p>	
<p>29. ove la produzione legislativa dell'ARS, nell'accogliere, assumere e promulgare il presente disegno di legge dovesse trovare ostacolo per intervento del Commissario dello stato -per l'interpretazione delle facoltà costituzionali ad esso demandate-, ovvero per sanzione di altro Organo giurisprudenziale, è fatto incarico al Presidente della Regione -per le prerogative a lui attribuite dall'art. 21 c3 dello Statuto siciliano perorarne le ragioni e sollecitarne l'accoglimento e l'applicazione presso la Presidenza del Consiglio della Repubblica italiana; in tal senso è suggerita la richiesta a quella sede di un DI governativo che autorizzi la Regione siciliana -per le facoltà ammesse dall'art. 118 c2 cost. (nella chiarezza della sua forma originaria come nell'aleatoria ambiguità della vigente) - l'applicazione della legge nell'ambito del territorio da essa amministrato.</p>	<p>statuto della Regione Siciliana: art. 21 c3</p> <p>3. [il Presidente] ...col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.</p> <p>costituzione della repubblica art. 118 c2 (forma originaria decaduta)</p> <p>Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.</p> <p>costituzione della repubblica art. 118 c2 (forma modificata vigente)</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p>30. Ove la legge siciliana trovasse ostacolo nella norma italiana, al fine di perseguire il bene comune indicato nell'art. 5 dello Statuto siciliano, la Regione siciliana potrà intraprendere la procedura predisposta dall'art. 18 dello Statuto siciliano, la quale permette e predispone la presentazione della legge direttamente alle Assemblee legislative dello stato</p>	<p>statuto della Regione Siciliana: art. 5</p> <p>I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.</p> <p>statuto della Regione Siciliana: art. 18</p> <p>3. [il Presidente] ...col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.</p>

RELAZIONE INTRODUTTIVA

- I. primo presupposto alla piena dignità della persona è la sua esistenza. La quale è verificabile solo per la condizione di sussistenza biologica. Questa è prioritariamente permessa dal soddisfacimento delle peculiari necessità alimentari, e subordinatamente da quelle abitative, affettive, culturali, sociali, ludiche... etc. Questo soddisfacimento, in una economia di mercato, è conseguibile attraverso la pratica del "consumo" sostenibile solo in presenza di un "reddito". E il reddito è conseguibile solo per mezzo del lavoro. Che sia autonomo o subordinato. L'accesso al lavoro diviene così assimilato all'accesso alla sussistenza. E la negazione al lavoro assimilata alla negazione della sussistenza.

L'introduzione di un "reddito di cittadinanza" potrebbe scindere la descritta assimilazione, ma per far questo si dovrebbe appesantire il sistema produttivo dell'onere fiscale che ciò comporterebbe. Né il vantaggio della crescita della domanda derivata dalla maggiore disponibilità monetaria da parte dei consumatori potrebbe immediatamente compensare il decremento di profitto delle imprese, che verosimilmente -di primo acchito ed in assenza di proprie risorse finanziarie, ovvero in assenza di un rapido e conveniente accesso al credito- anziché accollarsi i costi ed i rischi che comportano l'incremento della produzione sarebbero piuttosto indotte ad alzare i prezzi delle merci, accelerando così i processi inflattivi e vanificando infine i benefici sociali supposti. La legge bronzea dei salari docet. Il suo superamento presupporrebbe la ridefinizione di tutte le relazioni economiche conformatesi attorno al capitalismo, al suo mercato, alle sue Istituzioni statali. Esigerebbe un corso forzoso, il controllo dei prezzi, il sostegno sussidiario e creditizio all'esercizio d'impresa. Come in una economia di guerra. Ma la guerra alla miseria non è mai stata considerata una necessità. Al massimo, qualche volta, una costrizione momentanea, e sempre consequenziale a qualche gloriosa impresa bellica.

L'economia di una "semplice" LID non permette l'esplorazione di un percorso che -così arduo e compositosarà l'esito di una evoluzione sociale di tutta l'economia nel suo complesso come nei suoi particolari. Questa LID è soltanto il MINIMO INDISPENSABILE.

- II. Se l'accesso al lavoro è accesso alla sussistenza, è necessario porre in essere strumenti idonei a garantirlo o a supplirlo. Strumenti che siano immediatamente fruibili, universalmente dispensabili, legittimamente praticabili. La lettura della vigente normativa (Decreto legislativo 276/2003) palesa la condivisa consapevolezza dell'imperativa necessità di "realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro" (art. 3 c1). La lettura della realtà palesa la vanità del dispositivo. Sollecitando l'urgenza di un intervento atto alla realizzazione degli intenti dichiarati. Questa

legge bronzea dei salari

espressione coniata nel 1861 da Lassalle, filosofo e socialista tedesco, la "legge bronzea del salario" descrive la tendenza del salario a portarsi verso un livello di pura sussistenza per il lavoratore.

economia di guerra

dal "dizionario storico della Svizzera": Il termine economia di guerra non si riferisce all'economia nel periodo bellico in generale, ma all'adeguamento del sistema economico alle necessità della guerra. Nell'economia di guerra, lo Stato sottopone a una regolamentazione molto estesa l'economia di mercato (Statalismo), senza però sospendere del tutto né quest'ultima, né la proprietà privata dei mezzi di produzione o la libera circolazione della manodopera. L'approvvigionamento della popolazione, dell'apparato produttivo e dell'esercito viene garantito da un sistema burocratico-amministrativo di allocazione e distribuzione delle risorse.

lid

legge d'iniziativa delegata: istituto di democrazia diretta elaborata in officina667.net e che affonda le sue radici negli arbori della democrazia moderna.

DL 276/2003 art.3

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:

a) viene identificato un unico regime di autorizzazio-

LID è soltanto il MINIMO INDISPENSABILE per la loro realizzazione.

ne per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);

c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;

c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.

III. Uno dei -tanti- limiti è dato dalla proiezione -limitata e selettiva- della composita realtà sociale dello "specifico" territorio nella banca-dati dei "centri per l'impiego" ed Agenzie correlate, poi resi disponibili alla "borsa continua nazionale del lavoro" (art. 15). Dove l'iscrizione è promossa su istanza dell'interessato prescindendo dalle mutevoli condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, alle quali è tutt'al più riconosciuta una sorta di "privilegio di svantaggio" (!) atto a giustificare il sistema elusivo delle "cooperative sociali" o forme residuali lavoro avventizio (artt. 14, 71 e 72). E dove la pomposa formula di "borsa continua nazionale del lavoro" è risolta nella banalità di un sito web di raccolta della domanda e dell'offerta. Tutto ciò -e tanto altro- svilisce ogni dichiarato intento di "trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro" (art. 3 c1), per infine rivelarsi quale elefantiaco meccanismo entropico, la cui complessa struttura organica giustifica l'ingerenza di logiche ed interessi assolutamente aliene al mondo del lavoro e dell'impresa. Prima delle quali la costosissima ripartizione di cariche politiche tecnicamente incompetenti, giustificazione di gratuiti premi-fedeltà ai quadri intermedi di partito, e buon veicolo di controllo clientelare del sistema. Sistema perfettamente inserito in una Pubblica amministrazione non più pubblica.

[DL 276/2003](#) art.3: *finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

[DL 276/2003](#) art.15

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una Rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della Rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di Rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

- 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
- 2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
- 3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

- 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
- 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
- 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.

[DL 276/2003](#) art.14: *Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratte-

ristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

[DL 276/2003](#) art.71: *Prestatori di lavoro accessorio*

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

[DL 276/2003](#) art.72: *Disciplina del lavoro accessorio*

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. *Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscos-*

	<p>sione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.</p> <p>borsa lavoro nazionale borsa lavoro regione siciliana borsa lavoro regione veneto cliclavoro ministero del lavoro</p>
<p>IV. La "funzione" pubblica universale della garanzia del diritto al lavoro come diritto alla sussistenza non può subordinarsi ad una privata istanza, né soggiacere alle mutevoli condizioni del mercato: si mangia ogni giorno, a prescindere. Pertanto, ad una funzione universale può risponderci con una organizzazione tecno-amministrativa che in sé inglobi tutta la complessità dei particolari che l'universalità sottintende: il Comune. La sua peculiarità territoriale è sperimentato strumento statistico, organizzativo ed operativo anche per Amministrazioni ad esso aliene. Il Registro di leva militare è un precedente non tanto lontano che eloquentemente dimostra come il Ministero della difesa si avvallesse della logistica del Comune per amministrare il proprio personale. Non vi sia allora meraviglia ostativa per l'istituzione di un Registro del lavoro, strumento censorio universale fruibile dall'Amministrazione dello stato e dagli Enti preposti (Dlgs 469/1997) per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ammesso che vogliono funzionare.</p>	<p>Dlgs 469/1997 art.3: <i>finalità</i></p> <p>1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.</p>
<p>V. L'automatica iscrizione nel Registro del lavoro di tutta la popolazione residente è il semplice espediente per la rilevazione statistica -ad un tempo sintetica ed analitica- del lavoro. Rappresentazione dinamica e reale dello stato occupazionale, permette l'immediata identificazione del lavoratore disoccupato e delle sue peculiarità operative rendendole così disponibili al mercato del lavoro. Ma permette anche l'individuazione di oggettivi stati di necessità che sollecitando la funzione solidale della Collettività consente di attivare pronte ed adeguate risposte. E ciò è possibile solo nella codifica di un asettico comportamento automatico. La "priorità di sussistenza" instaura un accesso privilegiato nel mercato del lavoro, e l'eventuale supplenza della concessione di un pubblico sussidio costringe -per così dire- alla solidale condivisione di una coatta emarginazione. Che va intesa comunque quale evento residuale, ultimo rimedio, ma di immediata fruizione. Il MINIMO INDISPENSABILE.</p>	
<p>VI. Va poi ricordato che la concessione del pubblico sussidio non attiene ad una riduttiva interpretazione filantropica, la quale facilmente incede ad ascrivere la solidarietà nella esclusiva categoria dei costi. Certamente la sua erogazione costituisce una uscita, della quale però molta parte è verosimilmente riconducibile ad una semplice partita di giro. Si consideri che l'importo elargito, tradotto in acquisti, e quindi in vendite, rientrerà sotto forma di imposta indiretta (iva) per il 20% (normalmente), quindi quale contribuzione previdenziale (inps+inail) per il 24% circa, ed infine come imposta diretta (irpef</p>	

23-43% o ires 27,5%), ulteriormente incrementata dall'irap 3,9% minimo, a cui va comunque aggiunta l'addizionale comunale x%). A questo 53% (calcolato a forfait e per difetto, e non considerando gli incrementi delle ritenute a titolo d'imposta del 12,5% tratte dai dividendi alle partecipazioni societarie, nonché quelle del 12,5% o del 27% tratte dalle rendite finanziarie) va aggiunto il gettito derivato dagli scambi commerciali e dall'incremento della produzione che questi scambi producono. Incremento di produzione che è incremento di occupazione e tecnologia. Cioè di competitività sul mercato globale. Il quale non arriva, ma parte dalle nostre cucine! Infine -ma non ultimo- vanno considerati i risparmi derivati dal decremento della devianza criminale originata dalla povertà materiale. (Per quella spirituale provvederemo in futuro). Difficilmente computabili, ma di portata incommensurabile.

VII. La funzione del Registro del lavoro non si intenda esaurita nell'esercizio filantropico di una solidarietà comunque necessaria e dovuta. Esso costituisce il data base della RTL (Rete Territoriale del lavoro), operandone la connessione al territorio, alle sue risorse e peculiarità, consentendo l'ottimizzazione dei processi di reperimento della forza-lavoro da parte delle imprese. Ma anche e specularmente consentendo alla forza-lavoro di accedere alle opportunità a sé più consone e redditizie che la "domanda" propone. Viene così riconosciuta la "personalità" soggettiva del lavoratore, che pervenendo alla molteplicità della "domanda" può liberamente gestire la sua "offerta", superando la vacua retorica della "mobilità" del mercato del lavoro, altrimenti intesa a senso unico e a beneficio unilaterale.

VIII. E alla "personalità" soggettiva del lavoratore si offre anche la possibilità di andare oltre i limiti della subordinazione, divenendo esso stesso interprete della libera iniziativa. L'Ufficio del lavoro, oltre alla semplice divulgazione delle informazioni concernenti obblighi civilistici e fiscali, e delle opportunità creditizie, si predispone ad avviare i processi atti a trasformare "l'idea e l'intenzione" in un piano economico attuabile, aperto al coinvolgimento di Enti pubblici e privati, e strutturante le sinergie necessarie fra Istituti di credito, Istituti di ricerca, imprese fornitrici, e mercato recepitore. E -ancora- a mettere in relazione pluralità di iniziative analoghe, omogenee o interrelate, al fine della elaborazione di percorsi formativi comuni, dai quali è possibile lo scaturire di sinergie societarie o cooperativistiche.

IX. In tal senso l'autonomia gestionale degli Istituti scolastici ed universitari, diviene oggetto di una sollecitazione permanente, dalla quale potrà riscoprire la sua funzione originaria di "educazione-formazione" interattiva nel territorio e nella Comunità. Ciò secondo la lettera e lo spirito istituyente la Legge 15 marzo 1997 n. 59 -segnatamente al suo art. 21 c10-, del suo regolamento Dpr 275/1999 -segnatamente al suo art. 9-, nonché del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 -segnatamente ai suoi artt. 138 c1 e 139 c2 lett. a) e b)-. Simmetrica-

[Legge 59/1997](#) art 21 c10

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica,

mente scuola e Università trovano nell'Ufficio del lavoro l'opportunità di programmare uno sbocco concreto ai loro corsi, collegandoli con le reali esigenze della "domanda", anche attuando un reale "preinserimento" in azienda come suggerito dalla formula dell'alternanza di cui al DI 77/2005.

percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

[Dpr 275/1999](#) art.9: Ampliamento offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in Rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

[Dlgs 112/1998](#) art. 138 c1: deleghe alle regioni

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della Rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite degli alunni.

[Dlgs 112/1998](#) art. 139 c2: *Trasferimenti alle province ed ai comuni*

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

[Dlgs 77/2005](#) art.1

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

X. Gli strumenti giuridici ci stanno tutti. Mancano soltanto del loro coordinamento, mancano soltanto del loro ancoraggio nella fisicità del territorio. Ufficio del lavoro e Registro del lavoro sono i giunti attraverso i quali una normativa dispersa può pervenire all'automatismo necessario alla sua reale applicazione.

Ciò è reso possibile dall'ancoraggio della dinamica fluttuante della forza lavoro al territorio. Il Registro è difatti una anagrafe comunale dei lavoratori e degli imprenditori. Mette in interrelazione la pluralità dei soggetti residenti nella unità territoriale comunale (intercomunale, provinciale, regionale...), individuando sillogismi e proponendo sinergie atte la costruzione di una economia e -forse- di una socialità partecipata. Ma l'esaltazione delle peculiarità della singola Comunità potrebbe ledere il diritto di libera circolazione e libero insediamento dei cittadini italiani e europei. E potrebbe ulteriormente discriminare quelli dei "semi-cittadini" extracomunitari. L'attenzione a questa subdola deriva ha portato ad immaginare il dispositivo della "iscrizione elettiva" (art. 1

c4), che permette al cittadino europeo la contemporanea iscrizione nei registri del proprio Comune di residenza ed in quello in cui si vorrebbe svolgere il proprio lavoro. Parità di diritti e trattamento non lesa dalla sottrazione del privilegio della "priorità di sussistenza", questa essendo risposta eccezionale a situazioni particolari, la cui gestione è tecnicamente possibile per il sincronismo con i "fogli di famiglia" pertinenti al Registro di popolazione, e quindi legati alla residenza ufficiale.

XI. Altra forma particolare di "elezione elettiva" è quella consentita dalla sezione "immigrazione" del registro (art.3). In esso trovano luogo le aspirazioni dei cittadini extracomunitari e apolidi, che pur universalmente riconosciute dal diritto internazionale sono difatti prive di un raccordo con il territorio di destinazione. Come priva di un raccordo con la disponibilità della "offerta" aliena è la "domanda" che le economie dinamiche del territorio produce. Costituendosi come raccordo, la sezione "immigrazione" del Registro permette l'incontro fra esigenze lontane e simultanee. Peculiare funzione statistica della sezione "immigrazione" è quella di fornire un quadro del fenomeno migratorio rigorosamente legato alla realtà del fabbisogno dell'impresa, scavalcando l'improvvida aleatorietà delle ipotesi congetturali che attualmente costituiscono gli unici parametri per la formazione delle cosiddette "quote d'ingresso", regolati all'art. 3 c4 della legge 40/1998, così da renderle coerenti alla flessibilità introdotta all'art. 3 della legge 30 luglio 2002 n.189. La sezione "immigrazione" costituisce difatti il paradigma di riferimento per Comitati, Conferenze e Commissioni parlamentari deliberanti, tramutando l'astratto procedimento di previsione delle "quote" in concreta constatazione consuntiva dei flussi reali. Per cui risultano invero inutili le ragioni costituenti ed i costi conseguenti che le attuali procedure comportano.

Sospese fra dichiarazioni di principio pregne di solidale egualitarismo, latente fobia, e tecniche di pervasivo utilitarismo. Xenofobia che tutto riconduce alla irrisolta e irrisolvibile dialettica fra complesso d'inferiorità e delirio di onnipotenza. Dimenticando che dietro ogni problematica giuridica e migratoria c'è la univoca semplicità della "persona". Con una sua storia, una sua volontà, un suo futuro. Che deve essere semplicemente "suo". Dimenticata la "persona" sopravvive il "numero". Ed il numero non ha anima, non ha volontà, non ha autodeterminazione. E ai diritti della persona subentrano tutt'al più quelli della impresa. Unica argomentazione umanitaria promossa e riconosciuta sta nella sua "utilità". In ciò paradossalmente ricomponendo l'egualitarismo professato.

XII. L'impianto amministrativo vigente è sviluppo del Regio Decreto n. 733 del 1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E coerentemente è inteso come legge di pubblica sicurezza. Cioè di prevenzione e punizione

[Legge 40/1998](#) art. 4 c1

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

[Legge 189/2002](#) art.3 (Politiche migratorie)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

[legge 158/1981](#) ratifica convenzione oit n.143

[convention](#) n. 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'egalite' de chances et de traitement des travailleurs migrants.

del crimine. Categoria questa estranea al mondo della produzione, e stridente con la sensibilità umanitaria di cui tanto si pregia la Repubblica sorta dalla Resistenza. L'art. 1 del primo intervento riformatore, risalente al secondo governo Craxi (L 943/1986) è pomposo elogio di uguaglianza: “ La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio”. Via via i dispositivi articolati tracciano un metodo di controllo e di gestione dei flussi ancorato alle necessità reali, senza assoggettarle ad alcun pregiudizio ideologico. L'art. 7 “Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro”, è effetto della “tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie” (art. 5 c1 lett. b). Possibile se avessero funzionato almeno le liste ordinarie... È l'incapacità di gestione dell'ordinario a pretendere la gestione dello straordinario. Che di lì a poco esploderà per la caduta del muro. Il “boat people” albanese, a differenza di quello vietnamita, non ha valenza politica, né utilità diplomatica, né opportunità economica: non serve, e pertanto va rigettato. Magari costruendo la criminalizzazione mediatica di una etnia. Che giustifica provvedimenti di “ordine pubblico”. La legge Martelli (decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416) introduce la programmazione dei flussi migratori, programmati anziché recepiti. Ma antepoendo alla realtà la sua previsione ha scientemente provocato lo scollamento fra procedura giuridica e processo sociale. Da cui la necessità di dare alla procedura i necessari strumenti di coazione: dai Cpt (centri permanenza temporanea) introdotti dalla legge Turco-Napolitano (legge 40/1998), alla criminalizzazione della clandestinità operata dalla legge Bossi-Fini (Legge 30 luglio 2002, n. 189).

[legge 943/1986](#) art.1

1. la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. la repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

[legge 943/1986](#) art.7

1. le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

[legge 943/1986](#) Art. 5 c1 lett. b)

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);

[dl 416/1989](#) Art. 2 c3

Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

[legge 40/1998](#) art. 12 c1 e c7 (DI 416/1989 art. 14 c1 e c7)

1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo stranie-

ro non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

[Legge 189/2002](#) art.17 art. 11 c1 lett a) e b)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;

XIII. Ma ricondurre fenomeni naturali nell'alveo dell'artificio sociale è impresa ardua. Necessita di forza ovattata da complessità procedurali, costruiti su dispositivi deterrenti complessi, di non facile interpretazione e coordinazione, e soggette al pavido come al solerte arbitrio interpretativo.

La costituzione della sezione "immigrazione" del Registro demotiva l'artificio, rimuove il pregiudizio ideologico, risponde alle reali esigenze della domanda e dell'offerta attraverso la sua meccanica automaticità. Facendo decadere -in quanto inutili- i dispositivi deterrenti di cui all'art. 20 c2 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, ripresi all'art. 22 c2 lettere b) c) d) del decreto legislativo n. 286 del 1998 e modificati dall'art. 18 legge 189/2002, nonché all'art. 5 bis lettere a) b) decreto legislativo n. 286 del 1998 come introdotto dall'art. 6 legge 189/2002. Quale l'obbligo di documentare la "modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero", che nel presupposto del loro rientro "nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" non solo mette in mora il disinteresse per i lavoratori italiani da parte dei datori di lavoro pubblici e privati -esclusi da questa garanzia-, ma lede il principio cardine del "domicilio inviolabile" che sta alla base dello stato di diritto (art. 14 Costituzione). O l'altro, de "l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza", che difatti viene a costituire una obbligazione vessatoria per la "domanda", una sorta di penalizzazione sciovinista per sua intrinseca natura difforme alla logica della produzione. La necessità di garantire la disponibilità di spesa per il rientro in patria

[Legge 40/1998](#) art. 20 c2

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

[DL 286/1998](#) art.22 c2 lett. b)

come sostituito dall'art.18 [legge 189/2002](#)

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

... b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

[DL 286/1998](#) art. 5 bis lett. a)

come introdotto dall'art. 6 [legge 189/2002](#)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis.(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato): 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che

del lavoratore migrante non può gravare sul datore di lavoro. Parte integrante dei costi di trasferimento, esse competono al lavoratore migrante. È semmai proponibile (art. 28 lett. b) la costituzione di un “fondo di rientro” integrato alla gestione del TFR (trattamento di fine rapporto), formato dallo stesso TFR, senza ulteriore aggravio di ritenute sul salario. Alla cessazione del rapporto il fondo verrà tratto dal TFR per scissione della quota del costo del titolo di viaggio di rientro. E ove risultasse d'importo insufficiente, la differenza mancante viene compensata attingendola dal “fondo” di cui all'art. 43 DL 286/1998, sostitutivo di quello già operativo presso l'INPS per effetto dell'art.13 Legge 943/1986;

non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

[costituzione della repubblica](#) art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

XIV.L'attenzione alla tutela del migrante nasconde evidentemente la paura dei migranti. E un po' come gli animalisti si preoccupano di tagliar gli zebedei ai poveri randagi, analogamente ci si premura per gli stranieri. (Dove, e come vivranno?). E assolutamente indifferenti delle ambasciate nati, per assicurare l'uguaglianza si pretende che siano più uguali degli altri. O integrati o disintegrati, in spregio di ogni “mantenimento dell'identità culturale” (art.1 L 943/1986). L'accumulo di decenni di stupidità ha poi sclerotizzato situazioni di clandestinità permanente utilissima alla filiera criminale per dispensare i suoi “servizi sociali”. Il Registro avendo in sé la capacità di recepire iscrizioni da qualsiasi provenienza, consente all'immigrato clandestino di ricostruire la propria identità giuridica. Egli può, anche tramite persona all'uopo delegata, inoltrare richiesta di iscrizione per tramite del Consolato italiano nel Paese di provenienza, e quindi -se collocato- presentarsi all'Ufficio del lavoro dove assieme alla assunzione verrà regolata ogni formalità di polizia a prescindere dalla pregressa “latitanza”. Questa procedura di regolarizzazione non è associabile a sanatoria alcuna, perché ignorando ogni circostanza precedente, semplicemente le rimuove.

[legge 943/1986](#) art.1

1. la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. la repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

XV. La previsione della “riserva decimale” è poi un dispositivo che integra l'introdotta sezione “immigrazione” arrecandole lo spessore umanitario della solidarietà internazionale senza obliare gli obblighi che una Collettività deve a sé stessa, non essendo ammissibile la ricezione di offerta straniera a prezzo della disoccupazione interna. La costituzione del Registro offre pieno computo della domanda e dell'offerta, e ciò con inconfutabile dettaglio. Sicché può la domanda risultare soddisfatta dall'offerta autoctona, escludendo così la ricezione di offerta migrante extracomunitaria e apolide, a discapito dell'effettivo diritto di esplicazione delle facoltà volitive

[legge 943/1986](#) art.7

1. le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

[dichiarazione dei diritti dell'uomo](#) art.113 c2

ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese

di "persone" che vogliono comunque migrare. La fuga è una opportunità, l'ambizione un diritto. L'accoglienza un dovere (art. 13 c2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, NY1948, ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848 : "ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese"). Che va amministrato con ponderata maestria. La "riserva decimale", recependo una discriminazione di logica e di fatto, rimuove l'eventuale soluzione di stallo ribaltandola in "privilegio", supponendolo sostenibile, supplente le volontarie defezioni interne, e per di più rispondente al dinamismo d'impresa.

XVI. La speciale sezione "itineranti" esalta infine le peculiarità intrinseche nella cultura, nei desideri, nella libera concezione di vita del lavoratore nomade, per qualsiasi ragione non incline alla stanzialità, in ciò recependo e interpretando le istanze sancite dalla Convenzione relativa allo status degli apolidi (ONU -Consiglio economico e sociale, risoluzione 526 A (XVII), del 26 aprile 1954: "Convention relating to the Status of Stateless Persons"), segnatamente ai suoi artt. 4 e 26. L'iscrizione mette a disposizione delle imprese (quali quelle dello spettacolo, della ciclicità agricola, della pastorizia, del turismo) l'opportunità di tali caratteristiche che eleggono a beneficio dell'intera Comunità.

[Convention relating to the Status of Stateless Persons](#) Adopted on 28 September 1954 by a Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and social Council resolution 526 A(XVII) of 26 April 1954 entry into force 6 June 1960, in accordance with article 39

Article 4. -Religion: The Contracting States shall accord to stateless persons within their territories treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practise their religion and freedom as regards the religious education of their children. (art. 4. - Religione: Gli Stati contraenti accordano agli apolidi nel loro territorio un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai propri cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la propria religione e la libertà per quanto riguarda l'educazione religiosa dei loro figli).

Article 26. - Freedom of movement : Each Contracting State shall accord to stateless persons lawfully in its territory the right to choose their place of residence and to move freely within its territory, subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circumstances. (art. 26. - Libertà di movimento: Ogni Stato contraente accorda agli apolidi legalmente nel suo territorio il diritto di scegliere il proprio luogo di residenza e di muoversi liberamente all'interno del proprio territorio, fatte salve le norme applicabili agli stranieri in generale nelle stesse circostanze).

Placido Altimari © officina667.net


prima stesura ottobre 2008

seconda stesura gennaio 2011

SCHEMA GRAFICO DELLA RETE INTERNODALE E DELLE RELAZIONI FRA REGISTRI, UFFICI DEL LAVORO, E REALTÀ SOCIALI

L'Ufficio del lavoro è il nodo del sistema,

- organo di mediazione fra la realtà fisica, biologica e spaziale del cittadino-lavoratore-imprenditore rilevate dal Registro territorialmente competente;
- la realtà istituzionale, infrastrutturale e giuridica che soprintende alle attività economiche e sociali;
- la realtà delle dinamiche produttive e finanziarie dove concretamente si esplica la più alta espressione della libertà: il lavoro.



LID legge d'iniziativa delegata "RTL rete territoriale del lavoro": allegato on line di officina667.net periodico di informazione politica, culturale, storica, satirica, sportiva, ricreativa... reg. tribunale di catania n° 30/2009 ; proprietà: placido altimari; editore: officina667 aps; direttore responsabile: salvo musumeci; direttore editoriale: placido altimari; stampa tradizionale: TM di venera mango (santa venerina – ct); provider edizione on-line: aruba spa upload luglio 2011

delle pubblicazioni e dei contenuti © officina667.net è concessa licenza d'uso, permesso di citazione, e facoltà di riproduzione e diffusione per fini non commerciali. Per ogni altra utilizzazione è necessario inoltrare richiesta all'editore. I contenuti non originali (foto o altro...), prelevati da internet si suppongono di pubblico dominio.